

COMMISSIONE XI
AGRICOLTURA E FORESTE

6.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 APRILE 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BORTOLANI

INDICE

	PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Provvedimenti per il rifinanziamento dell'attività agricola nelle regioni (1155);	
BONOMI ed altri: Finanziamento alle regioni per interventi in agricoltura (34);	
BARDELLI ed altri: Finanziamenti alle regioni per l'agricoltura (162)	31
PRESIDENTE	31, 34, 35
BAMBI, <i>Relatore</i>	31
BARDELLI	34
SALVATORE	34
ZAMBON	35
ZUECH	35
ZURLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	35

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per il rifinanziamento dell'attività agricola nelle regioni (1155); e delle proposte di legge Bonomi ed altri: Finanziamento alle regioni per interventi in agricoltura (34); Bardelli ed altri: Finanziamenti alle regioni per l'agricoltura (162).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Provvedimenti per il rifinanziamento dell'attività agricola nelle regioni »; e delle proposte di legge Bonomi ed altri: « Finanziamento alle regioni per interventi in agricoltura »; Bardelli ed altri: « Finanziamenti alle regione per l'agricoltura ».

Il Comitato ristretto, dopo un lavoro attento, ha predisposto un testo unificato che il relatore, onorevole Bambi, ha chiesto di illustrare.

BAMBI, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha proceduto ad approfondite analisi e valutazioni dei contenuti delle proposte di

La seduta comincia alle 10,30.

MORA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

legge n. 34 e n. 162 e del disegno di legge n. 1155 in materia di finanziamento alle regioni per l'agricoltura. Notevole è stata la mole di lavoro svolto, attento è stato lo studio dei fenomeni economici, tecnici, sociali, giuridici e finanziari che la normativa posta all'esame del Comitato determinava direttamente ed indirettamente nei differenti comparti del settore agricolo e nelle diverse sfere di competenza, tenendo anche conto della complessità dei vari ordinamenti esistenti sia sul piano giuridico sia sul piano istituzionale.

Nel lavoro svolto costante è stato il riferimento alle competenze istituzionali e alla legislazione vigente, con particolare riguardo alle indicazioni contenute nella legge del 16 maggio 1970, n. 281, e nel decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1972, n. 11, nonché nella legge 9 maggio 1975, n. 153, sulle direttive comunitarie.

Il testo unificato al nostro esame scaturisce in larga parte dal disegno di legge n. 1155 e presenta, rispetto al testo originario, alcune differenziazioni, avendo il Comitato ravvisato la necessità di determinare un articolato il più rispondente e fedele possibile alle esigenze in materia di competenze istituzionali. Ciò è stato fatto con il preciso intento di dare al provvedimento in esame la possibilità di uscire rapidamente dalle aule parlamentari e di produrre i suoi effetti nell'interesse dell'economia del paese e degli operatori agricoli del settore.

L'urgenza e la finalizzazione degli interventi, il rispetto delle competenze ed alcune norme procedurali dirette a semplificare le operazioni burocratiche per l'attuazione dei provvedimenti previsti sono i tratti essenziali del testo in discussione.

Pur considerando il testo una fase di raccordo tra la legislazione esistente e quella che dovrà essere elaborata per una politica agraria seria ed articolata, il provvedimento proposto alla nostra attenzione vuole evitare la dispersione dei mezzi finanziari a disposizione.

Per questo con esso si intende programmare un intervento di 300 miliardi di lire per gli anni finanziari 1978-1981. Ciò può trovare pieno raccordo, tra l'altro, con i provvedimenti che seguiranno, quali il «quadrifoglio» o altri, senza disimpegnare fin da questo momento gli organi istituzionali (Stato e regioni) dagli scopi, prefissi dal testo in esame, di assicurare interventi

rapidi con operazioni di prestito e di mutuo a tassi agevolati, evitando la diluizione dei fondi disponibili per interventi a fondo perduto che non produrrebbero effetti sufficientemente apprezzabili.

Il provvedimento si compone di 12 articoli e divide gli interventi in due momenti: quello di competenza regionale e quello di competenza dello Stato.

Comunque, tutto il testo si riconduce alle valutazioni della commissione interregionale e del CIPE su quanto è previsto dagli articoli 9-13 della legge n. 281 del 1970.

Il totale degli investimenti finanziari previsti per il 1977 ammonta a lire 550 miliardi di cui 380 destinati alle regioni per interventi ex articolo 1 e successivi, e 170 miliardi per interventi previsti e programmati come di competenza del Ministero dell'agricoltura e foreste. Sono stati previsti precisi limiti di impegno per i mutui di miglioramento fondiario con 30 miliardi per consentire l'attuazione dei piani di miglioramento fondiario.

Particolare attenzione è stata portata al problema della semplificazione delle procedure: all'articolo 10 del testo troviamo alcune risposte, speriamo puntuali, le quali dovrebbero dare maggiore rapidità all'esecuzione delle operazioni burocratiche che gli interventi richiedono.

Come ha già rilevato il Presidente, il testo unificato è stato concordato tra tutti i componenti del Comitato ristretto, e dovrebbe rappresentare la volontà di tutte le forze politiche presenti in questa Commissione.

Passo ora ad esaminare sommariamente l'articolato. Nell'articolo 1 sono elencati tutti gli interventi che la legge prevede (anche quelli previsti nell'articolo 5 del disegno di legge governativo) e cioè l'acquisizione, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli da parte di cooperative e loro consorzi; la concessione di contributi per progetti presentati da cooperative e loro consorzi; il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di conduzione fino a dodici mesi e fino a cinque anni. Per quanto riguarda quest'ultima norma, vi è il problema di dare a questa legge una proiezione nel tempo, perché diversamente verrebbe a cadere la possibilità di mettere in mot, appunto, operazioni a termine quinquennale.

VII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1977

Nell'articolo 1 si è previsto anche di affrontare il problema delle passività onerose per quanto riguarda le cooperative ed i loro consorzi.

L'articolo 2 prevede che nell'assegnazione dei fondi che il CIPE farà in base all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, si dovrà tener conto in particolare delle esigenze delle zone terremotate del Friuli. Questa norma è nata in sede di Comitato ristretto, viste le difficoltà in cui versano quelle zone.

Nell'articolo 3 si affronta il problema, con 39 miliardi di spesa, della concessione, a favore di cooperative e loro consorzi, di contributi diretti a favorire l'acquisizione, la realizzazione, l'ammodernamento, il potenziamento e la gestione di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, anche di carattere industriale e di proprietà di privati o enti pubblici. È prevista anche la concessione di contributi per iniziative dirette alla cooperazione, per la formazione dei quadri dirigenti, per le spese di gestione. La materia della cooperazione è ampiamente trattata in tutti i suoi aspetti. Questo articolo prevede anche l'assegnazione alle regioni, per l'anno finanziario 1977, dei fondi necessari per pagare le attività che sono state svolte dalle associazioni provinciali allevatori per quanto riguarda la tenuta dei libri genealogici ed i controlli funzionali del bestiame. Si tratta di materia di competenza dello Stato.

L'articolo 4 prevede una spesa di 40 miliardi per il completamento delle opere previste dal decreto-legge n. 377 del 1975. È stata stanziata, tra l'altro, la somma di sei miliardi, da iscriversi sempre nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il completamento delle opere di bonifica nel comprensorio del fiume Liscia. Da uno stanziamento iniziale di 10 miliardi, come previsto nel disegno di legge governativo, si è poi passati ad una cifra di sei miliardi, il che ci ha consentito di fare una analisi di alcuni altri problemi che ci si sono presentati e trovarne anche la soluzione. All'articolo 5, infatti, con l'importo di due miliardi, vi è stata la dilatazione di alcune spese per quanto riguarda la gestione delle attività di mantenimento dei parchi nazionali tra cui quello del Gran Paradiso, quello d'Abruzzo, quelli dell'azienda di Statoper le foreste demaniali (parco nazionale dello Stelvio e

parco del Circeo) nonché della riserva naturale dell'isola di Montecristo. Con tale contributo possiamo quindi mettere questi parchi in condizioni di piena efficienza.

Con l'articolo 6 si autorizza la spesa di 30 miliardi per il completamento di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. Si tratta di opere che lo Stato ha avviato e non ancora completato e che richiedono, per la lievitazione dei costi, uno specifico intervento per poter essere ultimate.

Nell'articolo 7 si prevede una spesa di 45 miliardi, a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esecuzione di urgenti lavori di riparazione o ricostruzione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte da eventi calamitosi.

L'articolo 8 tratta del problema relativo alle code d'impegno. Per quanto riguarda le operazioni di pagamento degli interessi non previste diciannove annualità e successive a quella di emissione. Ma se non c'è impegno di bilancio in proposito, per quanto riguarda le annualità successive le operazioni non possono essere effettuate. I trenta miliardi previsti, in base agli articoli 34 e 36 della legge n. 454 del 1961, dovrebbero consentire la possibilità di mettere in movimento questi mutui di miglioramento fondiario che costituiscono una parte essenziale di questo provvedimento.

Nell'articolo 9 è prevista l'attuazione di una norma della legge 13 agosto 1975, n. 377, e cioè l'attuazione di un meccanismo completo per quanto riguarda gli studi tecnici ed economici e la ricerca di carattere sperimentale (compreso il collaudo di determinate attrezzature) nel settore della irrigazione.

Attualmente manca in Italia un istituto di questo tipo e tutto il materiale che viene predisposto e messo in commercio dall'industria non ha omologazione, nè possibilità di brevetti; l'unico istituto esistente si trova in Francia. Si tratta quindi di rimediare a questa carenza dando vita al laboratorio nazionale irriguo che sarà affidato all'istituto di idraulica agraria dell'università di Pisa. La spesa prevista per il 1977 è di un miliardo di lire.

L'articolo 10 affronta la problematica relativa alle procedure, cioè a quelle norme che consentono di accelerare i tempi per la

VII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1977

concessione dei prestiti e mutui per venire incontro alle esigenze degli imprenditori e degli operatori agricoli. Si prevede, inoltre, che il tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario e di esercizio, di conduzione e di miglioramento debba essere determinato dagli organi competenti entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, per evitare i lunghi lassi di tempo durante i quali le operazioni restavano ferme.

L'articolo 11 ripropone il testo del Governo con una modifica che si riferisce al conto corrente agrario, che può essere aperto secondo la preferenza del richiedente.

L'articolo 12 prevede la copertura della spesa relativa al provvedimento aumentata da 500 a 550 miliardi di lire rispetto al testo proposto dal Governo.

BARDELLI. Desidero fare solo alcune osservazioni, riservandomi di approfondire l'argomento in sede di esame degli articoli.

Innanzitutto occorre rilevare che sul testo elaborato dal Comitato ristretto si è raggiunto, in linea di massima, l'accordo di tutti i gruppi. Dal canto nostro dobbiamo però osservare che sono rimasti alcuni punti di dissenso sui quali ci riserviamo di ritornare presentando specifici emendamenti.

Gli aspetti innovativi del provvedimento sono già stati illustrati dal relatore, le cui considerazioni ci trovano consenzienti. Soprattutto, ci preme sottolineare l'esigenza di mantenere il carattere di pluriennalità del provvedimento. Infatti se si dovesse tornare ad un finanziamento puramente annuale si avrebbe una spesa fatta in conto capitale con le conseguenze che tutti conosciamo.

Un punto sul quale esprimiamo le nostre riserve riguarda il potere, che a nostro avviso deve essere esercitato dalle regioni, di stabilire i tassi agevolati.

Un altro punto sul quale dissentiamo riguarda l'articolo 3, che concerne gli interventi di carattere interregionale. A questo proposito dobbiamo ricordare di avere molto insistito affinché questo problema fosse affrontato e risolto sulla base dell'articolo 1 della legge n. 382, che affida alle regioni la realizzazione delle strutture e degli impianti di carattere interregionale; in via subordinata, abbiamo chiesto che questi impianti fossero realizzati d'intesa con le regioni. Questa impostazione non è stata accolta in sede di Comitato ristretto; ci riserviamo pertanto di presentare un apposito emendamento.

Un ultimo punto sul quale esprimiamo le nostre perplessità — pur condividendone le finalità — è quello riguardante l'imposizione dei termini ordinari non perentori alle regioni relativamente alle autorizzazioni per l'assunzione di prestiti e mutui. Ripeto che condividiamo le finalità dei limiti di tempo imposti agli istituti di credito, per agevolare le regioni. La perplessità è di carattere costituzionale: se cioè sia possibile imporre alle regioni un termine in una materia che è di piena competenza delle stesse. Comunque, noi ci riserviamo di riflettere su questo tema, anche se condividiamo tale esigenza.

SALVATORE. Vorrei esprimere un giudizio di massima positivo sul testo così come è stato illustrato dal relatore; potrò esprimere un giudizio approfondito soltanto dopo che ci saranno pervenuti i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio. Mi riservo pertanto, in sede di discussione, di rendere noto il pensiero del gruppo socialista che, comunque, è sostanzialmente positivo, salvo i punti di accomodamento che dovranno risultare da eventuali osservazioni delle Commissioni.

In questo mio breve intervento desidero, tuttavia, mettere in rilievo l'utilità del serio lavoro svolto, un lavoro animato — e questo è essenziale — da una comune volontà di dare soluzione rapida ed efficace ai problemi presi in esame dal provvedimento che, sostanzialmente, è un provvedimento-ponte; un lavoro ispirato alla volontà comune di ritrovarsi su punti precisi degli impegni programmatici che superano una serie di pregiudiziali e che impongono come dato essenziale, in un momento di grave crisi economica, lo sforzo comune per la soluzione di problemi gravissimi. A mio parere, ciò è di buon auspicio per i momenti maggiormente impegnativi che ci attendono, ed è importante che i partiti dell'arco costituzionale abbiano trovato un'intesa di massima su questioni così delicate. Noi operatori sappiamo che non è facile tradurre in disposizioni legislative accordi generici perché, quando si entra nel dettaglio, emergono differenziazioni; per questo motivo ritengo che l'intesa raggiunta sia di buon augurio, e speriamo che il « progetto quadrifoglio », di cui tra poco dovremo parlare, si arricchisca di più consistenti stanziamenti. Ma ciò che conta è che si prosegua, comunque, in questo sforzo comune.

VII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1977

Ora, dopo il grosso dibattito che abbiamo avuto, che si è concluso con l'importante intervento del ministro Marcora, mi sono chiesto perché, stante la buona volontà comune, l'agricoltura sia così depressa. La verità è che parliamo tra noi, però quando facciamo i conti con le altre competenze dello Stato non riusciamo ad esprimere fino in fondo la nostra volontà comune; l'impegno reale è quello di dare maggiore centralità al problema dell'agricoltura, e di tradurre in atti concreti le affermazioni generiche che provengono da tutte le parti, conciliando in termini quantitativi e qualitativi gli obblighi che lo Stato deve assumere nei confronti del settore. Questo è ciò che dovremo fare, e quanto abbiamo fatto costituisce un viatico molto importante.

ZAMBON. Desidero semplicemente annunciare, in questa sede, che presenterò un emendamento in ordine alla revisione dei mutui ed ai prestiti.

ZUECH. Desidero soltanto sottolineare la volontà, da parte dei gruppi politici, di premere presso le competenti Commissioni di merito affinché esprimano nel modo più sollecito il loro parere.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Mi riservo di intervenire dopo che sarà pervenuto il parere delle Commissioni bilancio ed affari costituzionali.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE VICARIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO